



NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RATEAZIONE DELLE IMPOSTE E ALTRE NOVITÀ DEL DL SVILUPPO

Dott. Duilio LIBURDI

Dottore Commercialista - Pubblicista

Diretta 6 giugno 2011

RATEAZIONE DEBITI



Decreto legge n. 225 del 2010:

Tutti i contribuenti a cui è stata concessa una rateazione entro il 27.2. 2011 e che non sono in regola con le scadenze dei pagamenti della prima rata oppure successivamente di due rate, possono richiedere una proroga a condizione che dimostrino di avere avuto un peggioramento della loro situazione economica. La nuova rateazione può essere concessa al massimo per un ulteriore periodo di 6 anni (72 rate mensili). Le modalità di presentazione seguono la disciplina che regola la concessione delle rateazioni, differenziata a seconda dell'importo del debito:

- per debiti fino a 5 mila euro è sufficiente presentare domanda motivata;
- per debiti oltre 5 mila euro la situazione di difficoltà economica è esaminata sulla base dell'importo del debito e di documenti idonei a rappresentare la situazione economico-finanziaria del contribuente.



Decreto legge n. 225 del 2010:

Le persone fisiche o titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati attestano il temporaneo peggioramento della situazione di obiettiva difficoltà mediante la presentazione di un nuovo modello ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) di valore inferiore rispetto al precedente, ovvero, in caso non sia trascorso il termine di validità annuale del modello ISEE, mediante la sola dimostrazione di eventi posteriori che hanno determinato una radicale modifica della situazione reddituale e patrimoniale.



Decreto legge n. 225 del 2010:

Le richieste delle altre categorie giuridiche di soggetti vengono esaminate mediante l'applicazione dei parametri costituiti dall'Indice di Liquidità (che deve essere inferiore al precedente per accedere al beneficio della proroga) e dall'Indice Alfa (il cui valore determina il numero massimo di rate concedibili), presentando una situazione economico patrimoniale aggiornata.

RATEAZIONE DEBITI



Decreto legge sviluppo:

Vengono introdotte modifiche alla disciplina vigente volte a semplificare gli adempimenti dei contribuenti nell'accedere alla rateazione delle somme dovute a seguito del controllo delle dichiarazioni fiscali.

In particolare si elimina l'obbligo della preventiva istanza se l'importo dovuto a seguito del controllo delle dichiarazioni è superiore a duemila euro e a cinquecento euro se l'importo dovuto deriva dalla liquidazione dei redditi soggetti a tassazione separata.

È prevista la prestazione della garanzia solo per gli importi dovuti con esclusione della prima rata, al fine di eliminare l'obbligo della prestazione della garanzia per somme già versate all'erario.

NOVITÀ DL SVILUPPO



Misure di semplificazione :

- Soppressione della comunicazione annuale al sostituto di imposta per l'attribuzione di detrazioni per carichi familiari
- La comunicazione va effettuata solo in caso di cambiamenti della situazione preesistente
- Laddove non venga effettuata si applica la sanzione da 258 a 2058 euro



Misure di semplificazione:

- Abrogazione delle comunicazioni previste per usufruire della detrazione del 36 per cento sugli interventi di ristrutturazione edilizia
- Indicazione dei dati utili per il controllo compresi i dati catastali degli identificativi degli immobili
- Problema della gestione delle questioni di natura transitoria: sanatoria anche per gli inadempimenti passati?



Misure di semplificazione :

- Soppressione delle comunicazioni relative allo spesometro relativamente alle operazioni effettuate nei confronti dei soggetti passivi non IVA se il pagamento è effettuato con carte di credito o di debito emesse da operatori finanziari che effettuano la comunicazione all'anagrafe tributaria
- Esonero dall'obbligo di compilazione della scheda carburante alle medesime condizioni
- Problema su situazioni simili: l'esempio è quello dei trasferimenti Italia – estero effettuati mediante intermediari residenti



Misure di semplificazione:

- Innalzamento dei limiti per la tenuta della contabilità semplificata:
 - 400 mila euro di ricavi per le imprese di servizi
 - 700 mila euro per le altre imprese



Misure di semplificazione:

- Deduzione fiscale del costo nel periodo in cui si riceve la fattura se le singole spese sono di importo non superiore a 1000 euro;
- Se si tratta di contratti di fornitura di servizi o di somministrazione di beni
- La disposizione riguarda i soggetti in contabilità semplificata e deroga alle regole del reddito di impresa privilegiando l'approccio ai fini IVA



Misure di semplificazione :

- Incremento a 10 mila euro del limite per il quale è consentito redigere la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in caso di distruzione di beni;
- Registrazione riepilogativa per le fatture di importo non superiore a 300 euro



Rideterminazione dei valori di terreni e partecipazioni:

Si riaprono i termini per la valorizzazione di partecipazioni in società non quotate e terreni

a)1 luglio 2011 (data di riferimento per il possesso del bene)

b)30 giugno 2012 (redazione della perizia e pagamento di imposta sostitutiva)

Non cambiano le misure delle aliquote che sono del 4 per cento su partecipazioni qualificate e terreni e 2 per cento su partecipazioni non qualificate



Rideterminazione dei valori di terreni e partecipazioni:

- Rapporto con le rivalutazioni effettuate in precedenza:
 - a) Introdotto il principio di scomputo dalla nuova imposta sostitutiva di quanto precedentemente versato (compensazione verticale)
 - b) Nelle dichiarazioni dei redditi sono indicati i dati necessari per il controllo



Rideterminazione dei valori di terreni e partecipazioni:

- Per i contribuenti che non intendono adottare il sistema della compensazione verticale è possibile richiedere il rimborso dell'imposta sostitutiva versata
- Il termine per la richiesta di rimborso è di 48 mesi dal pagamento dell'intera imposta o della prima rata versata con riferimento all'ultima rivalutazione effettuata. L'importo del rimborso non può essere comunque superiore all'importo dovuto in base all'ultima rideterminazione del valore effettuata



Rideterminazione dei valori di terreni e partecipazioni :

- Se il termine per la richiesta di rimborso è scaduto alla data del 14 maggio 2011 ci sono comunque 12 mesi di tempo per presentare la richiesta di rimborso
- Di fatto è una remissione in termini per la presentazione dell'istanza di rimborso



Dichiarazioni integrative :

- Il contribuente presenta la propria dichiarazione richiedendo il rimborso dell'imposta a credito
- Entro i 120 giorni successivi alla scadenza del termine ordinario può essere presentata una dichiarazione integrativa nella quale modificare l'opzione iniziale e dunque richiedere la compensazione del credito